

I giudici “tributari” di uno Stato Ue possono controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato UE

Il giudice nazionale, cui sia stato sottoposto un ricorso avverso un'ammenda inflitta ad un contribuente per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione, ossia la decisione di un autorità (nella specie lussemburghese su richiesta dell'amministrazione tributaria francese) che ingiungeva di fornire le informazioni societarie, deve poter esaminare la legittimità di quest'ultima affinché sia rispettato il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA.

Accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni. La Voluntary importante

opportunità per la regolarizzazione

L'Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Autorità competente svizzera (l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso "richieste di gruppo" in base all'articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera. L'Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di "richieste di gruppo" ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l'obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell'entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell'OCSE.

**Redditi e patrimoni detenuti
all'estero e non dichiarati:
per i controlli saranno usati
anche i dati provenienti**

dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L'identikit dei soggetti viene stilato dall'Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

Nuove regole di deducibilità dei costi black list. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

A partire dal 2016 la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a

fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In dettaglio, non esistono più l'obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione. Per gli anni d'imposta fino al 2014 e per il 2015 valgono discipline diverse in quanto il regime di deducibilità dei costi black list è stato riformato da diversi interventi normativi tra il 2015 e il 2016. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 fa un'analisi a 360 gradi della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d'imposta senza dubbi.

Operazioni intercorse con Paesi black list nel periodo d'imposta 2015. Le Entrate specificano per quali Paesi vige l'obbligo di comunicazione

Per l'individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d'imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una [FAQ](#), disponibile sul proprio sito internet nella sezione [Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list](#).

Operazioni economiche intercorse con Paesi black list: comunicazioni prorogate al 20 settembre 2016

Il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativi al 2015, è differito al 20 settembre 2016. Questo è quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Al 20 settembre il termine per l'invio della comunicazione annuale black

list relativa al 2015

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, le Entrate spostano al 20 settembre il termine per l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l'invio dei dati.